

## **PARTE XIV – PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI**

## A. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Possono richiedere l'autorizzazione i *soggetti garanti*.
2. Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate, via posta elettronica certificata, al *Gestore del Fondo* utilizzando l'apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it), firmato digitalmente e compilato in ogni sua parte. Alla richiesta devono essere allegati, anche in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare), gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta redatti ovvero riclassificati secondo gli schemi previsti dalle istruzioni di Banca d'Italia e completi di nota integrativa. La conformità ai predetti schemi dell'eventuale riclassificazione deve essere attestata da una società di revisione o da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili ovvero dal collegio sindacale del *soggetto garante*. Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore del Fondo* non conformi al suddetto modulo, non firmate digitalmente, non complete dei dati previsti dal modulo di richiesta ovvero senza i predetti bilanci.
3. Il *Gestore del Fondo* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai *soggetti garanti*, via posta elettronica certificata, entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
4. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore del Fondo*. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
5. Le richieste di autorizzazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
6. Qualora il *Gestore del Fondo* nel corso dell'istruttoria richiedesse, via posta elettronica certificata, il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Consiglio di gestione* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
7. Le richieste decadono d'ufficio qualora le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore del Fondo*, via posta elettronica certificata, entro il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del *Gestore del Fondo* stesso.
8. Il *Gestore del Fondo* comunica ai *soggetti garanti*, via posta elettronica certificata, la concessione dell'autorizzazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.

## B. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017, l'autorizzazione è concessa sulla base di una valutazione in ordine all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione del *soggetto garante*.
2. La valutazione di cui al precedente paragrafo B.1 viene effettuata, nello specifico, sui seguenti indicatori costruiti sulla base delle indicazioni pubblicate dal *Gestore del Fondo* sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

A. Adeguatezza patrimoniale, la cui formula è espressa di seguito:

- per i *soggetti garanti* iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del *TUB*:

$$A = \frac{\text{patrimonio netto}}{\text{garanzie in essere} - (\text{riassicurazioni} + \text{accantonamenti})}$$

- per i *soggetti garanti* iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del *TUB*:

$$A = \frac{\text{patrimonio netto} + \text{fondi finalizzati all'attività di garanzia}}{\text{garanzie in essere} - (\text{riassicurazioni} + \text{accantonamenti})}$$

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore A è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 18%	3
10% ≤ "A" < 18%	2
8% ≤ "A" < 10%	1
"A" < 8%	0

Nel caso in cui il valore dell'indicatore A sia inferiore al 6%, l'autorizzazione non è concessa.

B. Variazione del patrimonio netto, la cui formula è espressa di seguito:

$$B = \frac{(\text{patrimonio netto } t_0 - \text{patrimonio netto } t_{-1})}{\text{patrimonio netto } t_{-1}}$$

dove:

"patrimonio netto  $t_0$ " è il valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione;

"patrimonio netto  $t_{-1}$ " è il valore del patrimonio netto del penultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore B è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"B" > 0%	3
-10% ≤ "B" < 0%	2
-15% ≤ "B" < -10%	1
"B" < -15%	0

C. Solidità prospettica, la cui formula è espressa di seguito:

$$C = \frac{\text{tasso annuale di decadimento del } \textit{soggetto garante}}{\text{tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio}}$$

dove:

il "tasso annuale di decadimento del *soggetto garante*" è dato dal rapporto tra il flusso delle garanzie escusse risultante dai dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e lo stock delle garanzie in bonis risultante dai dati del penultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione

il "tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio" è il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio riferito all'area territoriale di operatività del *soggetto garante* al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione. È calcolato sulla base dei dati relativi alle società non finanziarie e alle famiglie produttrici, alla classe di grandezza del fido globale utilizzato fino a € 125 mila e secondo la ripartizione territoriale di Banca d'Italia.

Per l'individuazione della prevalenza operativa territoriale del *soggetto garante* si fa riferimento alle indicazioni pubblicate dal *Gestore del Fondo* sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

L'area territoriale di riferimento del *soggetto garante*, alla quale sarà poi associato il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio, sarà l'area che presenta una quota di garanzie rilasciate pari o superiore al 10% dell'operatività totale dello stesso.

Qualora l'operatività del *soggetto garante* si riferisca a due o più aree territoriali, il tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio verrà calcolato andando a combinare, in misura proporzionale all'operatività riscontrata, i valori del tasso annuale di decadimento del sistema creditizio nel territorio delle aree interessate.

All'indicatore C è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"C" ≤ 80%	3
80% < "C" ≤ 100%	2
100% < "C" ≤ 130%	1
"C" > 130%	0

D. Solvibilità, la cui formula è espressa di seguito:

$$D = \frac{\text{attivo corrente} + (90\% * \text{Titoli di Stato})}{\text{passivo corrente}}$$

dove:

l'“attivo corrente” è dato dalla somma tra le attività finanziarie fino a 12 mesi e le garanzie finanziarie ricevute fino a 12 mesi;

i “Titoli di Stato” è dato dalla somma dei titoli di Stato con scadenza superiore ai 12 mesi e con durata indeterminata;

il “passivo corrente” è dato dalla somma tra le passività finanziarie fino a 12 mesi e le garanzie finanziarie rilasciate fino a 12 mesi.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore D è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
“D” ≥ 200%	3
200% < “D” ≤ 150%	2
150% < “D” ≤ 120%	1
“D” < 120%	0

All'indicatore D è assegnato un punteggio pari a 3 anche nel caso in cui il denominatore di questo indicatore (“passivo corrente”) sia pari a zero.

Nel caso in cui il valore dell'indicatore D sia inferiore al 100%, l'autorizzazione non è concessa.

E. Sostenibilità economica, la cui formula è espressa di seguito:

$$E = \frac{\text{spese amministrative}}{\text{margine di intermediazione}}$$

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato del *soggetto garante* alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore E è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
“E” < 80%	3

80% < "E" ≤ 90%	2
90% < "E" ≤ 110%	1
"E" > 110%	0

F. Accuratezza gestionale delle richieste di escussione, la cui formula è espressa di seguito:

$$F = \frac{\text{tasso di inefficacia da escussioni del } \textit{soggetto garante}}{\text{tasso di inefficacia da escussioni } \textit{Fondo}}$$

dove il tasso di inefficacia da escussioni è calcolato come il rapporto tra:

- l'ammontare dell'importo garantito deliberato inefficace dal *Consiglio di gestione* a seguito di escussione alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e
- l'ammontare dell'importo garantito escusso alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore F è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"F" ≤ 60%	3
60% < "F" ≤ 75%	2
75% < "F" ≤ 100%	1
"F" > 100%	0

G. Accuratezza gestionale delle operazioni sottoposte a controllo documentale, la cui formula è espressa di seguito:

$$G = \frac{\text{tasso di inefficacia da controlli documentali del } \textit{soggetto garante}}{\text{tasso di inefficacia da controlli documentali } \textit{Fondo}}$$

dove il tasso di inefficacia da controlli documentali è calcolato come il rapporto tra:

- l'ammontare dell'importo garantito deliberato inefficace dal *Consiglio di gestione* a seguito di controllo documentale nell'ultimo triennio rispetto alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione e
- l'ammontare dell'importo garantito sottoposto a controllo documentale nell'ultimo triennio rispetto alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

All'indicatore G è assegnato il seguente punteggio in funzione del suo valore.

VALORE	PUNTI
"G" ≤ 60%	3
60% < "G" ≤ 75%	2

75% < "G" ≤ 100%	1
"G" > 100%	0

3. Il Punteggio finale (Pf) da considerare ai fini dell'autorizzazione è calcolato attraverso la seguente media ponderata dei punteggi ottenuti per il singolo indicatore:

$$P_f = \frac{(A*25 + B*20 + C*15 + D*15 + E*10 + F*10 + G*5)}{100}$$

La concessione dell'autorizzazione è deliberata dal *Consiglio di gestione* qualora:

- l'indicatore A non sia inferiore al 6%;
- l'indicatore D non sia inferiore al 100%
- il Punteggio finale non sia inferiore al 60% del Punteggio massimo raggiungibile ( $P_{max}$ ), fatto salvo quanto previsto al paragrafo B.4.

Il Punteggio finale e il Punteggio massimo raggiungibile ( $P_{max}$ ) variano in funzione degli indicatori applicabili. In particolare:

- l'indicatore D non è applicabile qualora sia il numeratore che il denominatore dello stesso abbiano un valore pari a zero;
- l'indicatore F non è applicabile qualora il *soggetto garante* non presenti operatività pregressa con il Fondo ovvero il numero di escussioni sia inferiore a 10;
- l'indicatore G non è applicabile qualora il *soggetto garante* non presenti operatività pregressa con il Fondo.

In conseguenza di quanto sopra, si riportano di seguito i valori del Punteggio Massimo raggiungibile e del Punteggio minimo necessario ai fini della concessione dell'autorizzazione ( $P_{aut}$ ).

APPLICABILITA' INDICATORE							$P_{max}$	$P_{aut}$
A	B	C	D	E	F	G		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3	1,8
SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	2,7	1,62
SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	2,85	1,71
SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	2,55	1,53
SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	2,55	1,53
SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	2,25	1,35
SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	2,4	1,44
SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	2,1	1,26

4. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo B.3, per le richieste di autorizzazione presentate nei primi 12 mesi di vigenza dei presenti criteri di valutazione,

la concessione dell'autorizzazione è deliberata dal *Consiglio di gestione*, fatti salvi gli altri requisiti di ammissibilità, anche qualora il Punteggio finale non sia inferiore al 55% del Punteggio massimo raggiungibile ( $P_{max}$ ). Resta fermo quanto previsto nei successivi paragrafi C e D.



## **C. MONITORAGGIO E CONTROLLI**

1. Entro 1 mese dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, i *soggetti garanti autorizzati* devono inviare al *Gestore del Fondo*, via posta elettronica certificata, una copia del bilancio stesso, anche in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) avente i medesimi requisiti di cui al paragrafo A.2.
2. Il *Gestore del Fondo*, su delibera del *Consiglio di gestione*, può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, visite ed ispezioni sui *soggetti garanti autorizzati* al fine di accertare la veridicità dei dati inviati al *Gestore del Fondo* stesso.

#### **D. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo C.1 è motivo di revoca dell'autorizzazione.
2. Il *Gestore del Fondo* effettua, entro 1 mese dalla ricezione del bilancio di cui al paragrafo C.1, una verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione di cui al paragrafo B e propone al *Consiglio di gestione* la conferma ovvero la revoca dell'autorizzazione.
3. Il *Gestore del Fondo* comunica, via posta elettronica certificata, ai *soggetti garanti autorizzati* la conferma dell'autorizzazione, ovvero i motivi che hanno indotto a revocare la stessa, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.
4. Con delibera del *Consiglio di gestione*, a fronte di eventi che abbiano impatto sull'adeguatezza patrimoniale, sulla solvibilità, sull'efficienza e sull'accuratezza della gestione del *soggetto garante*, l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.